

CRISI D'IMPRESA

Ambito di applicazione degli istituti dell'allerta: esclusioni soggettive

di Fabio Landuzzi

Il Titolo II del “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019) intitolato “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, al Capo I, disciplina gli “**strumenti di allerta**”, i quali sono definiti come “*gli **obblighi di segnalazione** posti a carico dei soggetti di cui agli **articoli 14 e 15** finalizzati (...) alla **tempestiva rilevazione degli indizi di crisi** dell’impresa ed alla **sollecita adozione delle misure** più idonee alla sua composizione*”.

I soggetti di cui all'[articolo 14](#) sono gli “**organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione**”; quelli di cui all'[articolo 15](#) sono i c.d. “**creditori pubblici qualificati**”.

È quindi su questi soggetti che gravano precisi **obblighi di segnalazione**, da cui può essere attivata la “**procedura di allerta**” e infine la “**composizione assistita**” della crisi.

È perciò rilevante osservare come il **perimetro soggettivo di applicazione** degli “strumenti di allerta” viene delineato dall'[articolo 12](#) del codice, il cui **comma 4** dispone che tali “strumenti di allerta” si applicano ai soggetti che svolgono **attività imprenditoriale**, come pure (ai sensi del **comma 7**) alle **imprese agricole** e alle **imprese minori**, “**compatibilmente con la loro struttura organizzativa**”, con alcune esclusioni.

In particolare, sono **escluse dagli obblighi di segnalazione** di cui agli [articoli 14](#) e [15](#), e dalle **procedure di allerta e composizione assistita** di cui agli [articoli 18](#) e [19](#) rispettivamente:

- le **società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante** secondo i criteri stabiliti da Consob; come evidenziato da Assonime nella **Circolare n. 19/2019**, la definizione di cui al citato **comma 4** pare quindi non far rientrare nella esclusione sia le società che hanno solo **obbligazioni quotate** in mercati regolamentati, e sia le società quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione, come ad esempio l’AIM Italia,
- le “**grandi imprese**” che sono definite all'[articolo 2, comma 1, lett. g, c.c.i.i.](#), ovvero le società che, alla data di chiusura del bilancio, superano **almeno due dei seguenti parametri**:
 - **totale Stato patrimoniale: 20 milioni di euro;**
 - **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;**
 - **numero medio dei dipendenti occupati: 250,**
 - i “**gruppi di imprese di rilevante dimensione**” che, ai sensi della **i)**, del **comma 1,**

dell'[articolo 2 c.c.i.i.](#), sono i gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel **bilancio consolidato** che, su base consolidata, alla data di chiusura dell'esercizio dell'impresa madre superano **due dei seguenti parametri**: a) **totale Stato patrimoniale: 20 milioni di Euro**; b) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di Euro**; c) **numero medio dei dipendenti occupati: 250**. L'esclusione vale in questa circostanza per **tutte le società incluse nell'area di consolidamento**, e quindi per le imprese controllate e per quelle consolidate in forma integrale,

- le **società "vigilate"** come elencate al **comma 5 dell'[articolo 12](#)** fra cui, ad esempio: le banche, le imprese di assicurazione, ecc.

Vi è poi una esclusione residuale che, come evidenziato da Assonime nella citata circolare, è messa in luce dalla **Relazione illustrativa del Codice** della crisi.

In particolare, si tratta delle imprese che, da una parte, non superano i **parametri di cui all'[articolo 2477 cod. civ.](#)** per la nomina dell'organo di controllo o del revisore e, dall'altra parte, di quelle **che non superano l'esposizione debitoria verso i creditori pubblici qualificati** di cui all'**articolo 15 c.c.i.i.**

Infatti, la citata Relazione fa presente che tali soglie sono funzionali a **"escludere, seppur in via indiretta ed in concreto, l'operatività delle misure di allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica"**.